

	ALLEGATO "B" AL REP. Repertorio n. 52008/33556	
	STATUTO Articolo 1	
	Denominazione	
	E' costituita una associazione senza fini di lucro denominata "IO VIVRO' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE", abbreviabile anche in "IO VIVRO' APS".	
	Articolo 2 Sede	
	L'Associazione ha sede in Comune di Medicina (BO), via Licurgo Fava n. 1229. Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica statutaria ma comporta l'obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti.	
	Articolo 3 Principi associativi fondamentali	
	L'Associazione non ha scopo di lucro. Essa si ispira ai principi costituzionali della solidarietà e della partecipazione, in conformità alla disciplina del terzo settore.	
	L'Associazione intende svolgere, senza scopo di lucro, una o più attività di interesse generale tra quelle previste nel successivo articolo 4).	
	Le attività di cui al successivo articolo 4) e quelle ad esse direttamente connesse sono rivolte agli associati e ai loro familiari nonché nei confronti di terzi.	
	L'Associazione è laica ed apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, sulla elettività e la gratuità delle cariche associative, sulla gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato, così da intendersi quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale. Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.	
	Articolo 4 Scopo e oggetto	
	L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Scopo dell'Associazione è arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche e familiari. In particolare, l'Associazione si propone di arrecare benefici alle persone con diagnosi di S.L.A. (Sclerosi Laterale Amiotrofica) e alle loro famiglie con particolare attenzione ai residenti nel territorio dei "Cinque Castelli" (Castel San Pietro Terme, Medicina, Dozza Imolese, Castel Guelfo di Bologna, Mordano) sia direttamente che attraverso Enti Istituzionali quali Ospedali, ASL, Comuni o altre associazioni. Si propone inoltre di contribuire alla ricerca scientifica sulla S.L.A.	
	Per il raggiungimento di tale scopo l'Associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000 n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992 n.104, e alla legge 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;	

	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;	
	e) formazione universitaria e post-universitaria; f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale.	
	L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative. La loro individuazione è rimessa al Consiglio Direttivo.	
	Per l'attività di interesse generale prestata l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui al comma precedente.	
	L'Associazione può raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.	
	Potrà, infine, aderire ad altre associazioni, enti od organizzazioni di cui si condividano finalità e scopi.	
	Articolo 5	
	Durata	
	L'associazione è costituita a tempo indeterminato.	
	Articolo 6	
	Associati	
	Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali che condividono le finalità dell'Associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto e i regolamenti nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che abbiano i medesimi requisiti.	
	Chi intende aderire all'Associazione deve presentare domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e i regolamenti.	
	Il Consiglio Direttivo esamina entro sessanta giorni le domande presentate e dispone in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è annotata nel libro dei soci; in caso di rigetto della domanda l'interessato può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione del Consiglio Direttivo, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci, che delibererà, ove non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.	
	Il numero dei soci è minimo 7 (sette) persone fisiche o 3 (tre) associazioni di promozione sociale ed è illimitato nel massimo.	
	Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.	
	Articolo 7	
	Diritti degli associati	
	I soci hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione tra le persone.	

	I soci hanno diritto di:	
	a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti associativi;	
	b) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi.	
	c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;	
	d) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;	
	e) essere informati sull'attività associativa.	
	Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati, libro dei verbali dell'Assemblea, libro dei verbali del Consiglio Direttivo) facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'associato.	
	I soci iscritti nel libro soci dell'Associazione da meno di tre mesi non hanno diritto di votare in assemblea, di chiederne la convocazione, di eleggere e di essere eletti.	
	Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, così come la possibilità di trasferire la quota associativa a qualunque titolo.	
	Articolo 8	
	Obblighi degli associati	
	I soci sono tenuti a:	
	a) rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;	
	b) essere in regola con il versamento della quota associativa;	
	c) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;	
	d) impegnarsi al raggiungimento degli scopi dell'Associazione.	
	Art. 9	
	Volontari	
	L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, fatto comunque salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 5, del Codice del Terzo Settore, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 20% (venti per cento) del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 35, comma 1, del Codice del Terzo Settore, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.	
	L'attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.	
	Articolo 10	

	Recesso ed esclusione	
	L'associato può recedere in ogni tempo dall'Associazione dandone comunicazione all'organo amministrativo con preavviso di 60 (sessanta) giorni mediante lettera raccomandata o PEC.	
	Il recesso ha effetto immediato, tuttavia non libera il recedente dall'obbligo di pagare la quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo.	
	L'associato può essere escluso dalla Associazione in caso di mancato versamento della quota associativa annualmente stabilita dall'organo amministrativo, previa deliberazione motivata dall'organo amministrativo; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'assemblea.	
	Qualsiasi sia la causa dello scioglimento del rapporto associativo, l'associato non ha alcun diritto alla ripetizione di quanto versato all'Associazione.	
	Articolo 11 Organi dell'Associazione	
	Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli associati;	
	b) l'organo di amministrazione denominato Consiglio Direttivo;	
	c) il Presidente;	
	d) l'Organo di Controllo;	
	e) il Revisore Legale dei Conti.	
	Non possono far parte degli organi sociali coloro che abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura ovvero rapporti a contenuto patrimoniale con la Associazione.	
	Ai componenti degli organi sociali – ad eccezione dei componenti dell’organo di controllo in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del codice civile – non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.	
	Articolo 12 Assemblea degli Associati	
	A) Funzioni	
	L'assemblea degli associati: - nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo e il Revisore;	
	- approva il bilancio di esercizio (e il bilancio sociale);	
	- delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;	
	- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	- approva eventuali regolamenti;	
	- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;	
	- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;	
	- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge o dal presente statuto.	
	B) Convocazione	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo, presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè nella Provincia di Bologna, almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale.	
	L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualevolta il Consiglio Direttivo ne	

	ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto.	
	L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.	
	La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all'indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.	
	L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea.	
	L'Assemblea è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti o rappresentati tutti i soci e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.	
	C) Diritto di voto	
	Hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.	
	Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.	
	Ciascun associato esprime un solo voto.	
	Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe.	
	Il voto si esercita in modo palese.	
	D)Svolgimento	
	L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea.	
	Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.	
	L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.	
	Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:	
	a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;	
	b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;	

	c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	E) Maggioranze L'assemblea è validamente costituita alla presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti.	
	In seconda convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei voti espressi dai presenti, qualunque sia il numero degli associati intervenuti.	
	Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello statuto occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.	
	Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti il Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.	
	Articolo 12	
	Consiglio Direttivo	
	A) Funzioni	
	Il Consiglio Direttivo è l'organo preposto alla gestione ed amministrazione dell'Associazione.	
	E' investito dei più ampi poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.	
	Spetta al Consiglio Direttivo di:	
	- assicurare il conseguimento delle finalità istituzionali;	
	- convocare l'Assemblea degli Associati;	
	- provvedere all'ammissione e all'esclusione degli associati;	
	- redigere il bilancio di esercizio e se richiesto il bilancio sociale;	
	- predisporre ed emanare regolamenti e norme sul funzionamento dell'Associazione;	
	- compiere tutti gli atti a contenuto e valenza patrimoniale riferiti o riferibili all'Associazione, fra i quali acquistare o alienare beni mobili ed immobili, accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni, determinare l'impiego dei contributi e più in generale dei mezzi finanziari dell'Associazione, contrarre con Banche e Istituti di credito, con altre istituzioni pubbliche e private e con la Pubblica Amministrazione;	
	- determinare le quote associative annuali ed eventuali quote di ingresso;	
	- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;	
	- consentire la partecipazione dell'Associazione a bandi, gare, procedure selettive ad evidenza pubblica comunque denominate anche mediante partecipazioni ad ATI (Associazioni Temporanee di Impresa), ATS (Associazioni Temporanee di Scopo), Consorzi, contratti di Reti fra Imprese, o altre modalità simili o assimilate;	
	- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti;	
	- promuovere e organizzare gli eventi associativi;	
	- compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi.	
	Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe	

	per il compimento di atti o categorie di atti determinati.	
	B) Composizione Il Consiglio Direttivo si compone di un numero di membri variabile da 3 (tre) ad 11 (undici) determinato dall'assemblea in sede di nomina. I componenti il Consiglio Direttivo sono scelti fra gli associati persone fisiche; durano in carica 3 (tre) esercizi, e precisamente fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del terzo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata. Essi sono rieleggibili. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza previsti dall'art. 2382 del Codice civile. Il consiglio direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente che sostituisce il presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento, il segretario ed il tesoriere. Le funzioni del segretario e del tesoriere sono determinate nel Regolamento generale dell'Associazione. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli; i consiglieri così nominati restano in carica sino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. La carica di consigliere è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.	
	C) Funzionamento Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, purchè nella Provincia di Bologna, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti l'Organo di Controllo. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide in presenza della metà più uno dei componenti. Il consiglio direttivo approva le proprie deliberazioni con voto palese. Le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Gli amministratori si astengono dal deliberare in caso di conflitto di interesse. Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti l'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare,	

	ricevere e trasmettere documenti.	
	Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.	
	Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.	
	D) Doveri dell'ufficio I componenti il Consiglio Direttivo sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Il consigliere che, senza giustificazione, non partecipi a tre riunioni consecutive è considerato dimissionario.	
	Ciascun consigliere deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.	
	I componenti il Consiglio Direttivo devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare il Consiglio astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.	
	I componenti il Consiglio Direttivo rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2395 e 2409 del codice civile.	
	Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475-ter del codice civile.	
	Articolo 13	
	Presidente dell'Associazione Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela dei relativi interessi e nominare avvocati nelle liti attive e passive. Il presidente sottoscrive gli atti e contratti deliberati dall'Associazione.	
	Il presidente può nominare procuratori speciali per il compimento di specifici atti.	
	Articolo 14	
	Organo di Controllo	
	A) Funzioni	
	Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.	
	L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti; in tal caso l'organo di controllo è costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
	I componenti l'organo di controllo hanno diritto di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.	
	B) Composizione	

	Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.	
	I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.	
	La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.	
	Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza di cui all'articolo 2399 codice civile.	
	La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.	
	Articolo 15	
	Revisione legale dei conti	
	Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.	
	La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Articolo 16	
	Esercizio finanziario ed entrate	
	L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il primo di gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.	
	Le entrate dell'Associazione sono costituite:	
	a. dalle quote degli aderenti;	
	b. da contributi di privati;	
	c. da rimborsi derivanti da convenzioni;	
	d. da rimborsi derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale;	
	e. da contributi dello Stato, di enti pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti;	
	f. da liberalità, oblazioni, donazioni, eredità e lasciti testamentari;	
	g. da rendite patrimoniali e finanziarie;	
	h. da attività di raccolta fondi;	
	i. da attività di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;	
	j. da vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'associazione;	
	k. da somministrazione occasionale di alimenti e bevande;	
	l. da proventi derivanti da attività di interesse generale svolte quali attività secondarie e strumentali;	
	m. da proventi derivanti da attività diverse di cui all'art. 4 comma 3.	
	Articolo 17	
	Patrimonio	
	Il patrimonio dell'Associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili, di proprietà dell'Associazione, provenienti da contributi dei soci, dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e contributi di cittadini, Enti pubblici e privati, dai proventi di attività di fund raising, da donazioni, eredità e lasciti generali, da eccedenze di bilancio ed in generale dalle entrate dell'Associazione.	

	Si compone di:	
	a) un Fondo di Dotazione di Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione. Il Fondo di	
	Dotazione può essere rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purchè suscettibili di valutazione economica. Il valore del Fondo di	
	Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che esso sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il	
	Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione	
	ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.	
	b) Un Fondo di Gestione che comprende il valore di tutti gli altri beni.	
	Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come	
	definita dal presente Statuto. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve	
	comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso	
	o cessazione individuale del rapporto associativo.	
	Sono considerate operazioni di distribuzione indiretta di utili le seguenti attività:	
	- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle	
	responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e	
	condizioni;	
	- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le	
	medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini	
	dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'art. 4. del	
	presente statuto;	
	- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;	
	- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai	
	componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a	
	qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro	
	parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate,	
	esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o cessazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di	
	cui all'art. 4. del presente statuto;	
	- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento, salva il	
	diverso limite previsto dalla legge e dalle relative norme di attuazione.	
	Con deliberazione del Consiglio Direttivo, sentito l'Organo di Controllo, possono	
	essere istituiti patrimoni destinati ad uno specifico affare o al rimborso di finanziamenti destinati ad uno specifico affare.	
	Articolo 18	

	Bilancio	
	Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Associati per l'approvazione un bilancio di esercizio	
	redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è	
	accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle	
	finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali	
	osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel	
	Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.	
	Ricorrendo le condizioni di legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale	
	redatto con le modalità previste dalla legge.	
	Articolo 19	
	Bilancio sociale	
	L'associazione redige il bilancio sociale secondo le disposizioni di legge, lo deposita presso il registro unico nazionale del Terzo settore e ne cura la	
	pubblicazione nel proprio sito internet.	
	Qualora le entrate delle Associazioni risultino essere inferiori a un milione di euro,	
	o alla diversa soglia eventualmente risultante dalle modificazioni alla normativa attualmente in vigore per gli enti del terzo settore, la redazione del Bilancio sociale è facoltativa.	
	Articolo 20	
	Libri sociali obbligatori	
	L'associazione deve tenere:	
	a) il libro degli associati;	
	b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono	
	trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e	
	dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali..	
	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da	
	presentare nelle forme, con le modalità e nei limiti previsti nell'apposito regolamento che deve assicurare tempi certi e rapidi di risposta.	
	Articolo 21	
	Devoluzione	
	In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente Ufficio Regionale del Registro	
	Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore individuato in sede di Assemblea straordinaria dei soci	
	che delibera lo scioglimento.	
	Articolo 22	
	Rinvio	
	Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le disposizioni di legge	
	vigenti in materia.	
	F.ti Gabriele Cavina - DANIELA CENNI	

Certificazione di conformità di copia redatta su supporto digitale a originale redatto su supporto analogico

(art. 22, d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 - art. 68-ter, legge 16 febbraio 1913, n. 89)

Certifico io sottoscritta, dott. Daniela Cenni, notaio in Castenaso, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Bologna, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato n. di serie 42de vigente fino al 21 giugno 2026 ore 12.51 rilasciato da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority), che la presente copia, redatta su supporto digitale, è conforme al documento originale, redatto su supporto analogico, conservato nei miei rogiti e firmato a norma di legge.

Castenaso, 19 marzo 2026 nel mio studio in Via Nasica n. 70.

[File firmato digitalmente dal notaio Daniela Cenni]⁽¹⁾

(¹) · Nome e Cognome del soggetto: DANIELA CENNI

· Codice Fiscale/Partita IVA: IT:CNNDNL68S70A944T

· Organizzazione: DISTRETTO NOTARILE DI BOLOGNA: 80052590587

· Nazione: IT

· Numero di serie: 42de

· Rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato

· Usi del certificato: nonRepudiation

· Validità: dal 21 giugno 2023 alle ore 12.51 al 21 giugno 2026 alle 12.51

· Stato di revoca: Il certificato NON risulta revocato